
Legge regionale 31 luglio 2009, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 05.08.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n), r) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Considerato quanto segue

1. Al fine di estendere a tutti i veicoli immatricolati nell'anno 2008 i benefici fiscali in materia di tasse auto previsti dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), per l'installazione di un sistema di alimentazione a GPL o a metano, si rende necessario modificare la norma che inizialmente prevedeva l'esenzione solo per i veicoli immatricolati fino al 7 novembre 2008;

2. Allo scopo di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e valorizzare le professionalità del personale, nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell'applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è opportuno rafforzare gli interventi in materia di personale dipendente;

3. Si incrementa il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate in Toscana o aventi un diretto legame con la cultura e l'identità regionale con finalità di promozione del territorio regionale, in quanto tale promozione costituisce un imprescindibile strumento di sostegno dell'economia regionale;

4. L'attuazione del programma nazionale ELISA sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale, per il quale è stato individuato come ente pilota in Toscana il comune di Fabbriche di Vallico (LU), può essere resa più efficace e tempestiva grazie all'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Regione;

5. In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il concorso alla realizzazione del progetto "La Costituzione siamo noi", memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale, da realizzarsi nell'auditorium del nuovo palazzo di giustizia di Firenze, costituisce una rilevante opportunità per garantire la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, quali valori fondanti dell'ordinamento costituzionale;

6. Allo scopo di garantire continuità alle iniziative relative alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini risulta necessario sostenere i corsi di formazione organizzati dalle bande, dai cori e dalle scuole di musica;

7. Nelle more della predisposizione del piano per il servizio civile regionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), l'incremento delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per i progetti realizzati da enti iscritti all'albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana, può consentire allo stesso numero di giovani, che avrebbero aderito al servizio civile regionale, di svolgere comunque sul territorio regionale attività volte a far loro acquisire una formazione civica, sociale, culturale e professionale;

8. La promozione della cultura della biodiversità, ed in particolare le azioni a tutela della biodiversità agricola considerata come fattore di crescita umana, civile e democratica, può realizzarsi efficacemente attraverso il sostegno economico alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, onlus operante sul territorio regionale, che si pone come obiettivo principale proprio la difesa della biodiversità;

9. In attesa dell'adozione di una legge organica regionale, nelle more dell'approvazione della modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dovrebbe definire la normativa statale in materia di difesa del suolo, è disposto un contributo straordinario per gli enti locali, allo scopo di consentire, in attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, l'utilizzo di risorse regionali disponibili per interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici nel territorio regionale;

10. Ai fini di cui ai punti precedenti occorre integrare la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), tenuto conto che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge finanziaria, come definiti dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana);

11. Occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione dell'allegato A della l.r. 69/2008, "Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi", ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 36/2001;

Si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento del capo II bis nel titolo I della l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 2

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 5

Inserimento del capo III ter nel titolo III della l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 quater nella l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 7

Inserimento del capo V bis nel titolo III della l.r. 69/2008

omissis (1)

Art. 8

Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 69/2008

omissis (1)

*Art. 9**Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 10**Inserimento del capo V ter nel titolo III della l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 11**Inserimento dell'articolo 9 quater nella l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 12**Inserimento del capo V quater nel titolo III della l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 13**Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 14**Inserimento del capo V quinquies nel titolo III della l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 15**Inserimento dell'articolo 9 sexies nella l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 16**Inserimento del capo V sexies nel titolo III della l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 17**Inserimento dell'articolo 9 septies nella l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 18**Rimodulazione dell'allegato A della l.r. 69/2008*

omissis (1)

*Art. 19**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 69